

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 25/05/2017

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I

- ART. 1 – DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

- ART. 6 - CONCESSIONE IN USO
- ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
- ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO
- ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
- ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
- ART. 11- RINUNCIA
- ART. 12 - SOSPENSIONE
- ART. 13 - REVOCA
- ART. 14 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
- ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI
- ART. 16– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
- ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA
- ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO
- ART. 21 - REVOCA CONCESSIONE
- ART. 22 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
- ART. 23 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO
- ART. 24 MANUTENZIONE ORDINARIA
- ART. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- ART. 26 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
- ART. 27 ASSICURAZIONI
- ART. 28 MANLEVA

TITOLO IV - TARIFFE

- ART. 29 - DETERMINAZIONE TARIFFE
- ART. 30 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 31- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
- ART. 32 - SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 33 - RINVII

TITOLO I

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;
- e) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale Amministrazione Comunale (in seguito A.C.) affida la gestione di un impianto sportivo;
- f) per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione;
- g) per impianti senza rilevanza economica, quelli che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili di gestione. In tali impianti il costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- h) per corrispettivo o canone, l'importo che il concessionario dell'impianto sportivo corrisponde all'A.C. per la gestione;
- i) per contributo, l'importo che la A.C. può corrispondere al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza economica al fine di supportare la gestione;
- j) per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici) o da terzi, ad eccezione delle palestre scolastiche, già disciplinate dal Regolamento approvato con D.C.C. n. 3 del 17/03/2015.

2. Il presente Regolamento disciplina in particolare le modalità di assegnazione in uso o l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà e in disponibilità del Comune di Noli, al fine di promuovere:

- a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, garantendo il suo esercizio a tutti i cittadini, quale mezzo per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche di ciascuno, per la tutela della salute, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, riguardo le quali devono essere garantite tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
- c) la cultura dell'associazionismo sportivo, espressione del territorio, senza finalità di lucro;
- d) lo sport strutturato in discipline sportive agonistiche;
- e) la promozione delle discipline di tradizione ligure (bocce, petanque, canottaggio, voga, pallanuoto, pallapugno e vela);
- f) la realizzazione di progetti volti a:
 - garantire il diritto al gioco ed al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
 - favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
 - educare a una corretta alimentazione in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesità e come valore educativo permanente;
 - favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;
 - favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;
 - educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione,

corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

- includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

- favorire e organizzare l'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente;

- avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

3. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

4. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve esserne garantita l'apertura a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni sportive che hanno sede sul territorio.

5. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni e contribuiscono a promuovere l'immagine turistico-sportiva a livello nazionale ed internazionale.

6. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

7. Il Comune riconosce e promuove l'attività sportiva nelle scuole e, in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive che sul territorio svolgono attività sportiva, ad avviare progetti di avviamento allo sport.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili, inoltre, in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

2. Alla data di adozione del presente Regolamento è individuato quale impianto comunale di rilevanza cittadina il campo sportivo "Carlo Mazzucco" sito nella frazione di Voze.

3. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.

4. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- a) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- b) l'attività sportiva per le scuole ed i progetti sportivi inseriti nel POF scolastico (piano dell'offerta formativa);
- c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;

e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:

- a) il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali per la scelta gestionale;
- b) la Giunta Comunale individua gli impianti con rilevanza economica e gli impianti senza rilevanza economica. Individua, altresì, i criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi degli impianti nel rispetto delle priorità indicate dal presente Regolamento; determina le tariffe d'uso;
- c) il Responsabile dell'Ufficio Sport, approva il piano di riparto ed utilizzo spazi per allenamenti, approva affidamenti temporanei in uso per allenamenti o manifestazioni, rilascia concessioni d'uso, gestisce i procedimenti di affidamento di gestione degli impianti, stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione esternalizzata;
- d) il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi, sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e coordina i servizi di custodia e pulizia degli impianti gestiti in economia,

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 – CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive nazionali e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni patrocinate dal Comune, per attività del settore sociale (anziani e disabili), per le attività sportive scolastiche inserite nei progetti scuola sport e per l'utilizzo del tempo libero, nonché per allenamenti, corsi sportivi o iniziative di carattere culturale o sociale, nei limiti delle disponibilità.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dagli uffici comunali nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento e delle eventuali ulteriori direttive emesse dalla Giunta Comunale e dai Responsabili degli uffici comunali competenti.

2. La domanda va presentata entro il 15 Agosto per la stagione agonistica successiva che si intende dal 15 settembre al 15 giugno.

3. L'assegnazione in uso degli impianti deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) società aventi sede nel territorio comunale dalla loro costituzione;
- b) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili e che aderiscano ai progetti scuola sport inseriti nel POF;
- c) società con maggior anzianità nello svolgimento di attività in ambito sportivo;
- d) organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- e) società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- f) società che abbiano nel proprio staff istruttori in possesso di riconoscimento federale o talenti sportivi o vincitori di titoli a livello nazionale;
- g) società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili, anziani e giovani;
- h) società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- i) società che coinvolgono il maggior numero di persone in attività sportive promozionali e amatoriali collaborando fattivamente con l'amministrazione comunale nell'organizzazione di eventi sportivi istituzionali;
- j) società od associazioni che praticano discipline diffuse in maniera minore sul territorio.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Sport, sulla base di tutte le richieste pervenute riferite ai diversi impianti del territorio, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Gli orari pomeridiani vengono assegnati in via preferenziale alle società con il maggior numero di atleti di età inferiore ai 15 anni. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e spazi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

5. Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale potranno essere prese in considerazione soltanto se compatibili con la disponibilità residua delle

strutture esistenti.

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti è consentito al numero massimo di persone stabilito dalla certificazione di agibilità dell'impianto e gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e di quanto stabilito dalla concessione d'uso. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o provinciali.
4. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode, se presente, o all'A.C. la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
5. Per assicurare un corretto ed ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
 - c) effettuare allenamenti negli impianti all'aperto in caso di diramazione dell'avviso di "allerta rosso" da parte delle competenti autorità di protezione civile;
 - d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - f) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - g) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1. Gli orari di utilizzo devono essere corrispondenti a quelli autorizzati dall'Amministrazione e non è permesso svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari, nonché il possesso dei requisiti indicati nella domanda e delle certificazioni in materia di attività agonistica.

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente a n. 12 mesi (1° luglio – 30 giugno), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi ed è formalizzata mediante stipula di una convenzione nella quale sono riportati gli elementi essenziali della concessione in uso degli impianti sportivi ed i necessari elementi di garanzia in ordine al corretto svolgimento delle attività, compresi i profili di responsabilità. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 11- RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 12 – SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.) quando il Comune non disponga di altri spazi idonei o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti la A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente o a seguito di ordinanza del Sindaco.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 13 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato l'atto ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con le norme di sicurezza specifiche per l'utilizzo.

2. L'istanza viene esaminata dal Responsabile dell'Ufficio Sport che può concedere l'autorizzazione qualora non ravvisi cause ostative e/o di incompatibilità.

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive sia extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici.

2. Nel caso in cui l'allestimento della manifestazione renda necessario introdurre *service* ovvero l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie) è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento di dotarsi di tutte le autorizzazioni di legge e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità nonché munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni SIAE ed ENPALS, eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, controllo sala e regolare montaggio e smontaggio attrezzature.

3. L'Ufficio comunale competente stabilirà, in base alle caratteristiche dell'evento che si intende organizzare, l'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale a garanzia del mantenimento funzionale dell'impianto. Tale cauzione verrà svincolata soltanto dopo l'avvenuto smantellamento dell'impianto e il rilascio dell'attestazione che certifichi l'assenza di danni.

ART 16 – UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

E' fatto obbligo ai gestori riservare alcune ore della giornata per la fruizione degli impianti da parte di associazioni sportive e utenti singoli, ferma restando la facoltà di esigere il pagamento delle tariffe d'uso concordate con l'Amministrazione comunale.

L'amministrazione si riserva anche in caso di gestione esternalizzata di utilizzare gli impianti per svolgervi proprie manifestazioni ed iniziative.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa statale (art. 90 legge n. 289 del 27/12/2002) e regionale (L. R. n. 40 del 7 ottobre 2009, "*Testo Unico della normativa in materia di sport*", così come modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 2014 n. 23) e del presente regolamento.

2. Ai fini della gestione esternalizzata, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.

3. L'Amministrazione comunale, esaminati i piani economici finanziari degli impianti predisposti dai competenti uffici e definito l'elenco di quelli per cui non si intende procedere a gestione diretta, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore. Provvede, altresì, ad individuare gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di compartecipazione alle spese a cura dell'ente. Le procedure di affidamento degli impianti sono definite dai successivi articoli.

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, tenuto conto anche delle spese necessarie all'effettuazione delle predetta attività, può essere concessa a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare effettuando una scelta in via preferenziale fra gli enti con le caratteristiche predette che hanno sede sul territorio e che svolgano l'attività sportiva che nell'impianto viene praticata in via prevalente.

2. La procedura di concessione, nell'assegnazione dei punteggi, dovrà tenere conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- b) società che svolgono l'attività sportiva che viene praticata in modo prevalente nell'impianto;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio della Provincia di Savona;
- d) qualificazione degli istruttori ed allenatori;
- e) livello di attività svolta;
- f) attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e delle scuole;
- g) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- h) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- i) società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

3. E' facoltà dell'Amministrazione interpellare in via prioritaria le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.

4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere all'affidamento diretto di impianti senza rilevanza economica ove ricorra una delle seguenti fattispecie:

a) nel caso in cui abbiano anche rilevanza sociale rispetto al contesto territoriale purchè l'affidamento avvenga a favore di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede operativa nel territorio e qualora ricorrano i seguenti elementi:

- massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte prioritariamente di cittadini residenti e a fronte di disponibilità effettiva, anche da parte di cittadini di altri comuni afferenti l'area territoriale interessata, singoli o associati;
- la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- l'ottimizzazione gestionale degli impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali e di localizzazione
- valorizzazione di impianti come poli attrattivi per la comunità locale nell'area territoriale di riferimento
- l'esigenza di utilizzare l'impianto per svariate giornate annue quale sede di eventi inseriti nel calendario istituzionale;

b) qualora sul territorio comunale sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

c) qualora tutte le società e le associazioni sportive operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo;

d) qualora gli impianti abbiano caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività prevalentemente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

5. L'atto di affidamento dovrà inoltre, tenere conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta all'affidatario;
- b) esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, ed eventuale qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

6. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività delle cariche e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

7. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione esplicita le motivazioni che inducono l'amministrazione ad operare tale scelta.

8. La concessione deve prevedere:

Oggetto dell'appalto, finalità della gestione, durata, consegna in custodia dell'impianto, pulizia e riparto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, con possibilità di dichiararne l'inagibilità per lavori, disponibilità al Comune per alcune giornate per svolgervi manifestazioni/eventi, precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti, obbligo per il gestore di stipulare polizza RC, revoca per inadempienze.

9. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

10. La durata della concessione può avere anche estensione maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla

normativa vigente. Qualora ne ricorrano i presupposti la procedura di affidamento può essere espletata mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in applicazione delle vigenti normative e della disciplina nazionale e regionale di settore.

Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di punteggi massimi per elementi compositivi secondo le modalità seguenti:

- a) profili tecnico organizzativi e gestionali delle attività affidate in gestione punti 70 declinati in sottopunteggi nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente legge regionale;
- b) profili economici delle attività da affidare in gestione punti 30.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario e piano di manutenzione della struttura con la specifica individuazione degli interventi a carico del concessionario.

Oltre alle clausole previste al comma 5 nel precedente articolo, con proprio atto l'Amministrazione definirà, inoltre:

- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali e utenze tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica vada deserta è facoltà dell'Amministrazione procedere ad interpellare in via preferenziale associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. La concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 20 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 21 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dal presente regolamento;

- altri motivi espressamente indicati nella concessione.

ART. 22 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 23 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

In caso di gestione esternalizzata, lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi è riservato al concessionario dell'impianto.

Quanto sopra fatto salvo le eventuali attività pubblicitarie svolte in occasione di manifestazioni e/o iniziative comunali da tenersi presso gli impianti.

ART. 24 MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutti quegli interventi volti a mantenere l'impianto e le sue attrezzature in buono stato e ad assicurarne il funzionamento, tramite revisioni e riparazioni periodiche, comprese quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

ART. 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comprende lavori importanti di rifacimento o sostituzione di opere murarie, impianti ed apparecchiature tecnologiche, opere strutturali e di integrazione dei servizi igienico sanitari sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. In genere sono quegli interventi che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile.

In caso di riparazioni urgenti, qualora la gestione dell'impianto sia esternalizzata, il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici comunale.

ART. 26 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Per quanto attiene agli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo e per gli interventi di manutenzione ordinaria in caso di gestione in economia, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici comunale dovrà porre in essere le necessarie azioni di coordinamento con l'Ufficio tecnico Comunale al fine di una idonea razionalizzazione degli interventi medesimi.

ART. 27 ASSICURAZIONI

Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi e dei frequentatori e di altri ritenuti necessari. Resta inteso che la predetta polizza risulta a carico del gestore dell'impianto in caso di esternalizzazione del servizio. Sono invece a carico di tutte le società sportive od enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate. Può altresì essere richiesto alla società sportiva di aggiornare la polizza in caso di insufficiente valore o massimale.

ART. 28 MANLEVA

L'Amministrazione comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente

saranno consegnati all'Ufficio comunale oggetti ritrovati.

TITOLO IV – TARIFFE

ART. 29 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. L'ufficio sport provvede ad inviare rendiconto al termine dell'attività agonistica ed il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare/manifestazioni);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale e ratificate dal Consiglio Comunale, potranno anche essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

Nel caso di utilizzo di impianti a gestione esternalizzata da parte di enti ed associazioni del territorio le tariffe di uso, deliberate dall'Amministrazione comunale, sono introitate dal gestore.

ART. 30 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 31- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi e per le attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei pof delle scuole dell'obbligo. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni *una tantum*, spetta al Responsabile dell'Ufficio Sport competente, sentita la Giunta, stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;

- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Responsabile, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti mediante stipula di apposito disciplinare in cui dovranno essere obbligatoriamente predeterminate le modalità di adempimento relative a:

- licenze TULPS;
- pratiche agibilità;
- assicurazioni RC terzi;
- eventuali oneri SIAE ed ENPALS;
- adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi;
- presentazione dichiarazione di conformità degli impianti;
- servizio biglietteria in caso di manifestazioni a pagamento;
- controllo sala;
- montaggio e smontaggio attrezzature (da effettuarsi nel più breve tempo possibile);
- dichiarazione del concedente che garantisca l'integrità e correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità.

ART. 32 – SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

E' ammessa la conduzione dei medesimi nelle seguenti forme:

- direttamente a cura del Comune;
- a cura del gestore in caso di esternalizzazione;
- mediante stipula di contratti di affitto di azienda.

In caso di gestione esternalizzata il contratto di affitto di azienda viene stipulato dal gestore dell'impianto previo nulla osta dell'Amministrazione.

Per quanto attiene gli impianti gestiti in economia la scelta del contraente deve essere effettuata utilizzando le procedure di evidenza pubblica salvo nei casi espressamente esclusi dalla legge.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia:

- alla Legge Regione Liguria n.40 del 2009 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 del 2014;
- all'art. 90 comma 25, L. n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii. per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
- agli usi e consuetudini in materia sportiva.

La disciplina riferita ad ogni altro immobile comunale non rientrante nel presente regolamento e non diversamente regolamentata deve rivenirsi nella vigente normativa la cui applicazione è demandata al Servizio patrimonio.